CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI

COMUNE DI ADRANO - Prov. Catania – C/da Franza snc

DELIBERA COMMISSARIALE n. 01 del 14 GEN. 2026

Oggetto: Quantificazione somme impignorabili - **1° semestre 2026.**

L'anno duemilaventisei il giorno 14 del mese di Gennaio in Adrano, nell'ufficio di segreteria della Casa di Ospitalità per Indigenti, di c/da Franza,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Santo Zampino, nominato con DD.AA. n. 23/GAB del 18/02/2022, n. 95/GAB del 23/09/2022 e n. 14/GAB del 06/02/2023 dell'Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, con l'assistenza del geom. Giuseppe Alberio, quale Segretario dell'Ente, ha adottato la seguente deliberazione:

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Vista** la legge n. 6972 del 17//07/1890 – c.d. "legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), la quale trova ancora applicazione in materia di Opere Pie nel territorio della Regione Siciliana;
- **Visto** il R.D n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- **Vista** la L.R. n. 65/63 – contributi straordinari in favore delle II.PP.A.B;
- **Visto** il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- **Vista l**a L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle II.PP.A.B.;
- **Vista** la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;
- **Visto** il D.P.R.S. del 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;
- **Vista** la legge n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;
- **Vista** la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;
- **Vista** la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex II.PP.A.B. nella rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla persona;
- **Visto** il D.lgs. 4 maggio 2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000 n. 328;
- **Considerato** che la legge 08.11.2000 n. 328 art. 10 ed il d.lgs. 4 maggio 2001 n. 207 non trovano applicazione dell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell'art. 14 lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/7/1890 – c.d. "Legge Crispi";
- **Vista** la L.R. n. 19 del 22 dicembre 2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005 inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle II.PP.A.B. della Sicilia;
- **Vista** la L.R. n° 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle II.PP.A.B.;

- **Visto** il D.P. n. 658 del 12.11.1987 col quale l'Assessore Regionale per gli enti Locali dichiara l'I.P.A.B. "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza" ai sensi dell'art. 1 della Legge 17/07/1890 n. 6972;

- **Visto** il D.A. n. 9 del 04/01/1988 dell'allora Assessorato Regionale pe gli Enti Locali, con il quale ai sensi dell'art. 1 della Legge 6972/1890 e successive modifiche ed integrazioni, ha dichiarato la personalità giuridica di diritto pubblico, dell'II.PP.A.B. " Casa di Ospitalità per Indigenti" – Adrano - *"appare indubbio e si attesta che allo stato codesta Opera Pia rimane dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e non può riconoscersi a qualsiasi titolo Ente Privato in assenza di formale provvedimento dell'autorità di governo a conclusione di un procedimento che ne accerti i requisiti richiesti dall'attuale previsione legislativa regionale"*;

- **Considerato** che l'art.159 del d.lgs. 267 del 18/08/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, detta norma sulle esecuzioni nei confronti degli Enti Locali, stabilendo in particolare che:

  - Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

    a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

    b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

    c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

- **Ritenuto** necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel primo semestre dell'anno 2026 al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi assistenziali e socio-sanitari indispensabili proprie delle finalità statutarie dell'II.PP.A.B.;

- **Visto** che, a seguito dell'accertamento di tutti gli impegni finanziari di parte corrente, nonché le altre somme che l'amministrazione ritiene di dover impegnare e pagare nel semestre, per servizi indispensabili al funzionamento dell'II.PP.A.B ed ai servizi offerti agli anziani ospiti, ritiene di dovere dichiarare impignorabile la somma di € 125.200,00 così distinta:

Descrizioni	**Importo /Euro**
PERSONALE:	
– Retribuzioni al personale dipendente OSA n. 6 unità	70.410,00
– Competenze alle figure professionali (Infermiere – Ass. Sociale -Medico)	20.500,00
SERVIZI:	
– Servizio di Cucina	8.760,00
FORNITURE:	
– Vitto (Alimentari e varie)	7.200,00
– Utenza energia elettrica, gas, acqua	6.000,00
– - Utenza telefonica	600,00
ORGANI ISTITUZIONALI:	12.000,00
TOTALE	**125.200,00**

- **Rilevato** che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da

ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'II.PP.A.B. verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi e servizi indispensabili;

- **Precisato** che vanno, altresì, escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge ne vincoli la destinazione e, pertanto, non sono disponibili (rette di ricovero, L.R. 71/82, progetto Nuove Risorse, progetti vari, contributi a destinazione vincolata, fitti di fabbricati, ecc.);
- **Osservato** che non sussistono altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità previste dalle norme di contabilità;
- **Accertato** che il presente provvedimento non tratta materia soggetta a controllo a norma dell'art.68 della L.R. 27/04/99 n. 10;
- **Visto** il R.D. n. 99/1891 relativo al Regolamento di Contabilità;
- **Vista** la Legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Riconosciuta** la legittimità del presente provvedimento;

D E L I B E R A

per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'adozione dell'atto *de quo* con le seguenti statuizioni:

1) **di quantificare** le somme individuate provenienti dal pagamento delle rette di ricovero, di eventuali contributo a pareggio, ed altre provvidenze per un totale complessivo di € 125.200,00 oltre i contributi a destinazione vincolata di altri Enti quali quelli ex L.R.71/82, ecc. come in narrativa specificato, per il 1° semestre 2026, sono vincolate e dichiarate non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.159 del d.lgs. n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
2) **che l'inassoggettabilità** come sopra quantificata, consente il pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri previdenziali nonché il pagamento delle spese necessarie per l'espletamento dei servizi indispensabili ed utili ad assicurare la cura e l'assistenza degli anziani ospiti della struttura sulla base degli stanziamenti previsti in bilancio;
3) **di dare, altresì, formalmente atto** che non sono pignorabili i beni appartenenti al patrimonio indisponibile di questo Ente e, cioè, i beni destinati a sede della struttura con i loro arredi ed i beni destinati a pubblici servizi.
4) **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;
5) **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
GEOM. GIUSEPPE ALBERIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. SANTO ZAMPINO